

R.G. n. [REDACTED]



TRIBUNALE DI FERMO

Affari Civili Contenziosi

ORDINANZA

Il Giudice dott. Alberto Pavan,

ritenuta la giurisdizione italiana, in assenza di specifici accordi tra gli stati interessati, alla stregua dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori - ratificata sia dall'Italia, con l. n. 101/20015, che dalla Federazione Russa, il 20 agosto 2012 -, secondo cui le autorità giudiziarie ed amministrative dello stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona e dei suoi beni;

rilevato che le minori [REDACTED] e [REDACTED] risultano abitualmente residenti nel territorio nazionale con la madre, che si trova a vivere stabilmente in Italia dal [REDACTED]

ritenuto che la giurisdizione italiana concerne l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, il diritto di affidamento ed i diritti di visita dei minori ed il loro spostamento temporaneo, ma non si estende alle controversie sulla determinazione delle modalità di contribuzione del genitore al mantenimento dei figli che, in quanto relative ad un oggetto riconducibile all'obbligo di mantenimento sono escluse dall'ambito di applicazione della richiamata Convenzione alla stregua dell'art. 4, trovando applicazione l'art. 37 della l. n. 218/1995 o la regola generale secondo cui la giurisdizione italiana spetta laddove il convenuto è domiciliato o residente in Italia (cf.r. Cass. SS.UU. n. 30903/2022);

preso atto che dell'annullamento, da parte della Corte della Federazione Russa, del riconoscimento delle due bambine da parte del nuovo partner della ricorrente, [REDACTED]

osservato che [REDACTED] si è dimostrato figura genitoriale, la cui presenza nel percorso di crescita della minori è risultata claudicante ed evanescente, sicché, non essendo costui in grado di percepire e curare con responsabilità i bisogni dei figli, appare allo stato praticabile l'affido

esclusivo delle due minori alla madre, cui spetta l'adozione in esclusiva delle decisioni di maggior interesse per le figlie;

ritenuto che, in assenza di accertati fatti pregiudizievoli nei rapporti padre-figlie, appare opportuno garantire i diritti di visita, anche al fine di un recupero dei loro rapporti e di superare la titubanza espressa dalle minori avverso il padre biologico, diritti che appaiono esercitabili alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] di un adeguato monitoraggio dell'uomo; reputato, quanto all'aspetto economico, che allo stato, pur in assenza di documentati redditi in capo all'obbligato, in adempimento del dovere dei genitori di mantenere la prole, escluso solo in caso di assoluta impossibilità di procurarsi redditi, evenienza non documentata nella fattispecie in esame, vada posto a carico del resistente un contributo al mantenimento delle minori pari a complessivi € 400,00, da versarsi in via anticipata alla madre entro il giorno dieci di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T.;

P.Q.M.

dispone l'affido esclusivo delle minori [REDACTED] e [REDACTED] alla madre [REDACTED] cui spetta l'adozione in esclusiva delle decisioni di maggior interesse e rilevanza per le minori.

Dispone che il padre [REDACTED] possa vedere ed incontrare le figlie alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di [REDACTED], secondo un calendario, con cadenza almeno settimanale, stilato dagli operatori, e versi alla madre un contributo al mantenimento delle minori pari a complessivi € 400,00, da versarsi in via anticipata alla madre entro il giorno dieci di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T..

Ritenuta la superfluità dell'esame delle minori, alla luce delle deposizioni rese in altro procedimento, fissa per l'esame delle ulteriori istanze l'udienza del

Si comunichi alle parti.

Fermo, 30/04/2024

Il Giudice
Dott. Alberto Pavan